

# **BVGer C-7371/2009 vom 23. Februar 2010**

Bundesverwaltungsgericht, 2010-02-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-7371\\_2009](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-7371_2009)

FR: TAF C-7371/2009 du 23 février 2010

IT: TAF C-7371/2009 del 23 febbraio 2010

## **Regeste**

Periodo del contributo minimo

## **Erwägungen**

### **E. 1**

In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

### **E. 2.1**

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

### **E. 2.2**

Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

### **E. 2.3**

Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.

### **E. 3.1**

Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo

all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).

### **E. 3.2**

Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).

### **E. 3.3**

L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.

### **E. 4**

L'oggetto dell'impugnativa concerne il presunto versamento da parte del ricorrente di contributi AVS/AI nel corso della sua attività per un datore di lavoro svizzero. L'interessato fa valere di avere versato detti contributi, segnatamente rifacendosi alla menzione "imposte" inserita nei vari riassunti retributivi ad atti, mentre l'amministrazione ribadisce di non aver trovato, malgrado ulteriori ricerche, contributi in suo favore.

### **E. 5.1**

Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito o di accredito per compiti educativi (art. 29 cpv. 1 LAVS). In base all'art. 1a LAVS, sono assicurati ai sensi della legge le persone fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

### **E. 5.2**

Va rilevato che per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie per il calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter LAVS). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di

salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d).

### **E. 5.3**

Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002 del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, oggi Tribunale federale, TF), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto 2001 (H 161/01), 25 settembre 2001 (H 163/01) e 26 aprile 2002 (H 336/01).

### **E. 6**

Il ricorrente ha certo provato di aver lavorato per un datore di lavoro svizzero e non pretende di essere stato domiciliato o residente in Svizzera. Egli ha incontestabilmente prodotto documenti che provano la retribuzione da lui percepita. Egli comunque non adempie il requisito assicurativo. Tale circostanza è dimostrata dal fatto che in suo favore non è mai stato aperto un conto individuale e tutte le ricerche in questo senso sono risultate negative. La sua attività deve essere equiparata ad una collaborazione professionale da parte di un cittadino straniero domiciliato all'estero, che certo può recarsi nel nostro Paese per le necessità dipendenti dal suo mandato, ma non per questo tenuto all'obbligo contributivo AVS/AI. Le sue prestazioni sono soggette alla ritenuta alla fonte, denominate, nei riepiloghi retributivi da lui prodotti, "imposte", ma sotto questo termine non si configurano i contributi AVS/AI. Del resto, in alcuni certificati di salari, la dicitura "deduzione AVS" è stata espressamente cancellata (cfr.: doc. 42, 43, 44 riepiloghi 1993, 1992, 1991), segno evidente che non si prelevava contribuzione AVS/AI. In altri certificati di salario annuali, sotto questa dicitura (AVS) non figurano importi (doc. 45, 49, 50-53), mentre risultano trattenute sotto la menzione iscritta di "imposte". Trattasi di deduzioni fiscali e non di oneri sociali. L'insorgente non ha dunque fornito la prova di un prelievo contributivo AVS/AI sulle sue retribuzioni e, le ricerche complementari svolte da parte dell'amministrazione, da ritenersi complete, non hanno dato miglior esito. Infine, la circostanza che al richiedente sia stato attribuito un numero AVS è puramente di ordine amministrativo. Infatti, ricevuta la domanda di rendita, è compito dell'amministrazione di assegnare al richiedente (se non già espressamente menzionato) un numero AVS corrispondente a determinati criteri (data di nascita, cognome e nome ecc.) in base ai quali si possa risalire ai conti individuali presenti presso le varie casse di compensazione.

### **E. 7.1**

In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.

**E. 7.2**

Non sono prelevate spese processuali.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.